



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente, relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Maria Elisabetta Locci;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Crocetta del Montello, ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo al 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	123.332,48	413.949,23
Equilibrio di parte capitale	0,00	29.430,80
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	123.332,48	443.380,03

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Il risultato della gestione di competenza, al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie, esprime un valore negativo nell'esercizio 2017 (- 208.682,76) positivo nell'esercizio 2018 (1.428.653,80).

La gestione di competenza c.d. potenziata (al lordo del FPV), integrata da applicazione di avanzo di amministrazione, assume un valore positivo in entrambi gli esercizi.

Nel corso del 2017 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 80.441,00, mentre nel corso del 2018 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 169.186,62.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Risultato di amministrazione	390.181,07	665.994,43
Totale accantonamenti	220.993,95	411.669,96
Di cui: FCDE	192.083,34	384.919,96
Totale parte vincolata	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	23.284,19	43.000,00
Totale parte libera	145.902,93	211.324,47

Con riferimento alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, si rileva, in particolare, che:

- la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a euro 192.083,34 nel 2017 (incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 26%) e pari a euro 384.919,96 nel 2018 (incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta pari a c.a. il 59%);
- il fondo contenzioso è pari a euro 17.800,00 nell'esercizio 2017 e pari ad euro 10.000,00 nell'esercizio 2018;

- il fondo perdite società partecipate è pari a zero per entrambi gli esercizi, in quanto viene dichiarato che “non ricorre la fattispecie”;
- vi sono altri fondi (rinnovi contrattuali e indennità di fine mandato).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE-

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamen ti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamen ti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	387.001,30	110.348,76	28,51 %	475.147,39	240.254,78	50,57 %
Tit.1 competen za	1.357.044,7 1	1.136.549, 86	83,75 %	1.600.424,8 7	1.459.639, 68	91,20 %
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	299.451,79	175.192,62	58,50 %	210.288,46	116.389,67	55%
Tit.3 competen za	1.059.317,9 7	942.063,76	88,53 %	877.724,27	691.973,26	78,84 %

La percentuale di riscossione per entrambi i titoli, nella gestione dei residui, non risulta particolarmente elevata.

Inoltre, dal prospetto relativo all'anzianità dei residui (Parere Organo di revisione al rendiconto 2018), si osserva la permanenza di residui attivi vetusti di parte corrente (titoli I e III) per totali euro 67.153,30.

ATTIVITA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

In entrambi gli esercizi in esame, l'attività di contrasto all'evasione tributaria non risulta elevata. Con particolare riferimento all'esercizio 2018, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 31), si osserva quanto segue:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	190.994,89	50.209,79	27%

Anche la percentuale di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada risulta modesta, come rilevato dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 (pag. 13):

Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2016	2017	2018
Accertamenti	18.376,22	463,70	48.715,57
Riscossioni	1.651,40	463,70	1.949,43
percentuale di riscossione	9%	100%	4%

Viene precisato che nel 2018 si è provveduto ad accertare anche le somme emesse con i ruoli. Ugualmente nel campo note del questionario riguardante il rendiconto 2018 viene specificato che i residui relativi a sanzioni codice della strada e imu/tasi sono quasi esclusivamente da ricondurre a ruoli emessi e, quindi, soggetti a tempistiche di riscossione indipendenti.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	0,00	1.334.817,76
Anticipazione di tesoreria	21.857,50	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	1,67	-2,04

Con riferimento alla situazione di cassa, sulla base della documentazione esaminata, si rileva preliminarmente un'anomalia contabile nell'esercizio 2017 e precisamente un fondo cassa finale negativo per -17.670,10. Dalla Relazione sulla gestione (pag. 107) il fondo cassa riporta un "saldo negativo" a causa di un ritardato pagamento di un contributo in conto investimenti da parte della Regione Veneto.

Nel questionario (pag. 27) la consistenza del fondo cassa finale risulta, invece, pari a 0,00.

Premesso quanto sopra, l'Ente nell'esercizio 2017 è ricorso per due giorni di utilizzo all'anticipazione di tesoreria, non restituita a fine esercizio, con contestuale iscrizione del residuo passivo.

L'anticipazione di cassa non restituita ammonta ad euro 21.857,50 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi.

Nell'esercizio 2018 la suddetta criticità risulta superata e le disponibilità liquide

presentano un significativo aumento.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenta un valore positivo nel 2017, evidenziando un lieve ritardo nei pagamenti. Detto valore risulta negativo nell'esercizio 2018.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	3.220.896,48	2.846.449,74

I dati relativi all'indebitamento di fine esercizio sono desunti dal conto patrimoniale, dalla Relazione sulla gestione e dal Parere del Revisore al consuntivo 2018 (nei questionari si riscontrano incongruenze e presumibili errori di compilazione, come pure nel Parere dell'Organo di revisione al consuntivo 2017).

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati non ricomprese nel calcolo dell'indebitamento.

L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato entro i termini di legge;
- i Rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 sono stati entrambi approvati entro i termini di legge;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- in ordine alla contrattazione integrativa dal questionario rendiconto 2018 si rileva che la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione, tuttavia, non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2018 e non sono state vincolate le corrispondenti somme nel risultato di amministrazione;

- è stato adottato uno specifico provvedimento per il piano della performance in data 30/01/2018;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario ed ha adottato la contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Con riferimento agli esercizi precedenti il Comune di Crocetta del Montello era stato da ultimo destinatario della deliberazione n. 85/PRSP/2020, inerente al Rendiconto 2016, con cui la Sezione aveva accertato la tardiva approvazione del rendiconto di gestione, un risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2016 negativo per euro 96.231,07, un reiterato ricorso all'anticipazione di Tesoreria, ed aveva raccomandato di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada e di perseguire l'equilibrio economico, obiettivo ritenuto essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente.

In esito agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria (nota prot. n. 6078 del 10/10/2022), alla quale il Comune ha fornito riscontro con nota acquisita al protocollo CdC n. 7109 del 26/10/2022.

DIRITTO

In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate criticità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

Come è noto, l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Il quadro normativo si è poi evoluto con l'adozione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, che ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della

Corte dei conti.

Il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni citate, vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Il controllo finanziario sugli enti locali può, dunque, condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ad esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (citate in premessa) ove si è sottolineata l’opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un’effettiva stabilità di medio-lungo termine.

Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l’esercizio in esame il questionario ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l’attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Risultato di amministrazione - Accantonamento a FCDE

Poiché in relazione all'accantonamento al FCDE effettuato negli esercizi in esame, erano emerse incongruenze/anomalie, in particolare nel Parere dell'Organo di revisione, è stato chiesto all'Ente di verificare e confermare i dati, indicando il metodo utilizzato nella quantificazione dello stesso.

In risposta l'Ente ha precisato quanto segue: *“Come evidenziato dalla spett.le Corte si confermano le inesattezze negli importi indicati nella Relazione dell'Organo di Revisione relativamente al FCDE in sede di riporto della consistenza iniziale sia dell'anno 2017 che dell'anno 2018 facendo presente che è stato utilizzato il metodo ordinario, in virtù del quale il FCDE viene determinato sulla base delle mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio, ma compilato erroneamente la tabella del metodo semplificato. Nel Rendiconto 2017, in particolare, sulla scorta di un FCDE calcolato con il metodo ordinario pari ad € 274.404,74, è stato accantonato il 70% dello stesso (importo di € 192.083,84), non rispettando il principio contabile che prevede la percentuale di accantonamento sul solo stanziamento di competenza in sede di bilancio di previsione.*

I valori riportati nel Rendiconto sono stati i seguenti (si riporta parzialmente il dettaglio fornito dall'ente)

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017			
Cap.	residui	% media	accantonamento
830	36.274,26	77,82	28.228,63
840	-	16,34	-
860	60.327,42	85,26	51.433,58
41-43-46	268.963,70	72,40	194.742,82
Totale residui	365.565,38	Totale da accantonare	274.404,74
Accantonamento 70% FCDE			192.083,84

Nel Rendiconto 2018, invece, il FCDE è stato calcolato con il metodo ordinario considerando la media degli incassi del quinquennio precedente ma l'importo risultante è stato totalmente accantonato nell'avanzo di amministrazione.”

Dalla risposta risulta confermato che nel biennio in esame il metodo di quantificazione del fondo è stato quello ordinario; in ogni modo nell'esercizio 2017 è emerso un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 70% dell'importo minimo richiesto, gradualità prevista solo in sede di bilancio di previsione.

Pur se tale sottostima non ha prodotto l'emersione di un disavanzo, considerata la capienza della parte disponibile del risultato di amministrazione, il Collegio ricorda che la veridicità dell'avanzo di amministrazione dipende da una corretta quantificazione dei fondi che lo compongono e raccomanda, pertanto, un maggior rigore nella determinazione degli stessi, posto che una non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

Fondo cassa – anticipazioni di tesoreria

Poiché il dato del fondo cassa finale al 31.12.2017, risultava pari a zero nel questionario, mentre, dalla Relazione sulla gestione (pag. 107), emergeva un dato negativo (pari a euro -17.670,10), sono stati richiesti all'Ente gli opportuni chiarimenti.

In risposta l'Ente ha confermato di non aver restituito tutta l'anticipazione di tesoreria al 31.12.2017, *ponendosi in una situazione di cassa pari a zero*. Ha poi specificato che *tuttavia.....in alcuni documenti viene indicato erroneamente il saldo negativo dato dalla differenza tra fondo cassa iniziale, riscossioni e pagamenti intervenuti nel corso dell'esercizio e non la corretta valorizzazione dell'importo a zero. Si conferma quanto esposto dalla Corte, secondo cui già dall'esercizio successivo e per i seguenti, la situazione di cassa è stata prontamente ripianata con la rappresentazione di un saldo positivo.*”

La Sezione, pur prendendo atto delle argomentazioni esposte e del fatto che la criticità risulta superata nell'esercizio 2018 con un significativo aumento delle disponibilità liquide, raccomanda di limitare il più possibile il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, atteso che detto strumento, previsto dall'art. 222 del Tuel, si configura come una soluzione di breve periodo, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità.

Incongruenze indebitamento.

Poiché dall'esame degli atti erano emerse incongruenze è stato chiesto all'Ente di fornire il dato esatto del debito totale di fine esercizio 2017 e di fine esercizio 2018.

In risposta all'istruttoria, l'Ente ha fatto presente, *effettuate le opportune verifiche, che la consistenza esatta dell'indebitamento è quella evidenziata nello stato patrimoniale alla voce debiti da finanziamento, ovvero:*

- *Per l'anno 2017 € 3.220.896,48*
- *Per l'anno 2018 € 2.846.449,74”*

La Sezione prende atto.

Esercizio 2018 - Mancata sottoscrizione contrattazione integrativa

Sulla base di quanto dichiarato nel questionario era emersa la mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2018 e l'assenza di vincoli relativi alle corrispondenti somme nel risultato di amministrazione, di talché è stato chiesto all'Ente di esporre i motivi della mancata sottoscrizione e di fornire gli ulteriori aggiornamenti, *nonché di confermare di non aver erogato risorse legate al trattamento accessorio in mancanza di sottoscrizione del contratto decentrato, essendo questo il presupposto necessario ed indispensabile.*

In esito alla nota istruttoria, l'Ente ha dedotto quanto segue *“Per quanto riguarda il rilievo concernente la mancata sottoscrizione dell'accordo integrativo, si fa presente che trattasi di un errore nella compilazione del questionario in quanto la contrattazione integrativa è stata sottoscritta in data 04.12.2018. Tale sottoscrizione ha permesso di*

attivare FPV per spese correnti mentre l'effettiva erogazione delle risorse legate al trattamento accessorio è avvenuta nell'esercizio 2019."

La Sezione prende atto della risposta fornita, che consente di ritenere la criticità superata.

Capacità di riscossione entrate proprie- titoli I e III

Oltre alle criticità oggetto di richiesta istruttoria, l'esame dei rendiconti 2017 e 2018 ha evidenziato una non elevata capacità di riscossione delle entrate proprie per i titoli I e III, gestione dei residui, che si attesta su una percentuale rispettivamente pari al 50,57% e al 55%. Dal prospetto relativo all'anzianità dei residui, desunto dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2018, si osserva, altresì, la permanenza di residui attivi vetusti di parte corrente (titoli I e III) per totali euro 67.153,30.

Al riguardo la Sezione raccomanda l'attivazione di ogni opportuna iniziativa finalizzata a monitorare e a rendere più efficiente l'attività di riscossione delle suddette entrate.

Attività di contrasto all'evasione tributaria e riscossione di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.

Anche l'attività di contrasto all'evasione tributaria evidenzia nel biennio in esame percentuali di realizzo contenute; analogamente, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada nell'esercizio 2018 appare modesta.

Pur prendendo atto delle ulteriori informazioni fornite nel questionario rendiconto 2018 (*nel campo note viene specificato che i residui relativi a sanzioni codice della strada e imu/tasi sono quasi esclusivamente da ricondurre a ruoli emessi e quindi soggetti a tempistiche di riscossione indipendenti*) la Sezione deve rappresentare che le basse percentuali riscontrate negli esercizi oggetto di analisi sono indice di criticità gestionale nella misura in cui non danno certezza alle relative entrate iscritte in bilancio. Pertanto, si deve richiamare l'attenzione del Comune affinché sia assicurata una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Va infine rilevato che in entrambi i questionari, ma in special modo nel questionario relativo al rendiconto 2017, sono presenti incongruenze o errori di compilazione, in precedenza evidenziati.

La Sezione, al riguardo, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei questionari, nonché di rappresentare in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari relativi ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e al bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Crocetta del Montello (TV):

- rileva nell'esercizio 2017 la sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed invita l'amministrazione comunale al rispetto dei principi contabili vigenti in ordine alla

- corretta quantificazione del predetto Fondo nonché al costante monitoraggio dell'adeguatezza dello stesso, sia in corso d'esercizio che in sede di rendiconto;
- rileva nell'esercizio 2017 l'azzeramento del fondo cassa e l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, e raccomanda un attento monitoraggio della gestione di cassa al fine di evitare carenze di liquidità;
 - rileva una percentuale di realizzo dei residui di parte corrente non elevata ed invita l'ente ad attuare ogni azione organizzativa idonea a garantire un miglioramento dei risultati gestionali su tale versante;
 - raccomanda, altresì, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria, e, in generale, la riscossione delle entrate;
 - rileva nell'esercizio 2017 il valore positivo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, raccomandando l'adozione delle più opportune misure correttive;
 - raccomanda, infine, di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei questionari, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, e veritieri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Crocetta del Montello.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Il Presidente, relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin